

Repertorio n. 1

CONTRATTO DI SERVIZIO

RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL COMUNE DI

LARI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio

(21/05/2014)

in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, nella residenza
Comunale,

avanti a me, Dott.ssa Daniela Di Pietro, Segretario del Comune di Casciana
Terme Lari, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
n.267/2000, a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa,

SONO PRESENTI

- l'Arch. MONTANELLI GIANCARLO, nato a Santa Maria a Monte (PI)
il 17/12/1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di Responsabile *pro*
tempore del Servizio Risorse al Territorio e come tale legale rappresentante
del COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, con sede in Casciana Terme
Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale 90054320503 e Partita
Iva 02117740502, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, del
Decreto del Commissario Prefettizio di nomina n. 5 del 02.01.2014, e della
Determinazione n. 38 del 21.05.2014 di seguito nel presente atto
denominato per brevità "Comune";

- il Dott. Giacomo Orazzini, nato a Pontedera (PI) il 13.07.1964, residente

in Casciana Terme Lari (PI), Via Delle Vigne n. 23, codice fiscale RZZ

GCM 64L13 G843Q il quale interviene nel presente atto in qualità di

Amministratore Unico della Società “PROGETTO PROMETEO S.R.L.”,

con sede legale in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2,

stradario 31400, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle

Imprese di Pisa n. 01736030501, data di iscrizione 28.02.2005, dotato dei

necessari poteri come da Statuto, obbligato principale di seguito denominato

semplicemente “appaltatore”, “affidatario” o “Prometeo”;

- il sig. Matteo Giusti, nato a Pontedera (PI) il 12.02.1971, residente in

Peccioli (PI), Via Della Bianca n. 61, codice fiscale GST MTT 71B12

G843W il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore

Unico della Società “PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.R.L.”, con sede

legale in Pontedera, Via Tosco Romagnola n. 136, codice fiscale e numero

d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 02116770500, data di

iscrizione 07.01.2014, dotato dei necessari poteri come da Statuto,

coobligato, di seguito denominato semplicemente “aggiudicatario” o

“Partecipazioni Industriali”;

singolarmente “Parte” e congiuntamente tra loro “Parti”.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale, innanzitutto,

PREMETTONO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lari n. 93 del

20.12.2004 è stata approvata la costituzione della Società a responsabilità

limitata, interamente di proprietà del Comune di Lari, denominata

“Progetto Prometeo Srl” per la gestione di alcuni servizi comunali;

- che la Società “Progetto Prometeo Srl” è stata costituita in data 16.02.2005 con atto del Notaio Dott. Antonino Tumbiolo, Raccolta n. 4.710, Repertorio n. 30.116, registrato il 22.02.2005;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale di Lari n. 83 del 18.05.2005 è stata affidata alla “Progetto Prometeo Srl” l’attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza di tali attività rispetto alla gestione diretta comunale;
- che con Convenzione del 25.05.2005 sono stati regolati i rapporti tra la Società e l’Ente avente ad oggetto l’affidamento in esclusiva alla società in house del Comune delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Lari n. 19 del 27.02.2006 è stata affidata alla Società in house la gestione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale di Lari n. 79 del 10.05.2006 è stata annullata la Deliberazione della Giunta Comunale di Lari n. 83 del 18.05.2005 con cui era stato affidato il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente alla Prometeo;
- che con Convenzione del 08.06.2006 è stata affidata in esclusiva attraverso lo strumento dell’*in house providing* alla “Progetto Prometeo Srl” la gestione dei servizi e delle attività di manutenzione di parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari n. 119 RG del 10.05.2013 è stato approvato l'avviso

pubblico per il conferimento di un incarico professionale con procedura comparativa per la redazione di stima giurata della società partecipata dal Comune di Lari, finalizzata alla definizione dell'importo a base di gara per la scelta del socio privato;

- che con determinazione n. 222 R.G. del 30.07.2013, a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari, è stato affidato in via definitiva l'incarico per la redazione di stima giurata della società partecipata dal Comune di Lari, finalizzata alla definizione dell'importo a base di gara per la scelta del socio privato, alla Società Praxi S.p.a. – Organizzazione e Consulenza, con sede in Torino;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Lari n. 46 del 15.10.2013, l'Amministrazione comunale ha espresso l'indirizzo della trasformazione della Società "Progetto Prometeo Srl" in società mista, mediante cessione ad un socio privato del 45% del capitale sociale e contestuale selezione – mediante procedura di gara ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto - di un socio operativo;

- che con determinazione n. 311 R.G. del 29.10.2013, a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, una procedura ristretta con svolgimento di prequalifica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione del socio privato a termine della società "Progetto Prometeo Srl" con l'attribuzione di specifici compiti operativi;

- che con determinazione n. 332 R.G. del 08.11.2013 del Comune di Lari è stato affidato l'incarico professionale per la redazione di stima giurata,

relativa al conferimento del ramo di azienda alla società partecipata dal

Comune di Lari ex art. 2465 del Codice Civile, alla Società Praxi S.p.a. –

Organizzazione e Consulenza, con sede in Torino;

- che con determinazione n. 333 R.G. del 23.11.2013, a firma del

Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari è stata

approvata lettera d' "Invito per selezione del socio privato con specifici

compiti operativi della Società "Progetto Prometeo Srl" CIG

5404496B2D e relativi allegati (Allegato A – Domanda di

partecipazione, dichiarazione sostitutiva; Allegato B – Dichiarazione

insussistenza cause di esclusione Allegato C – Dichiarazione RTI,

Allegato D – Dichiarazione impresa ausiliaria, Allegato E – Modello

GAP, Allegato F – Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio per

fideiussore, Allegato G – Scheda offerta economica, Impegno alla

Riservatezza, Capitolato Speciale, Organigramma Prometeo, Schema di

Contratto di Servizio) riguardanti la procedura competitiva ad evidenza

pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e

l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del

servizio;

- che con determinazione n. 428 R.G. del 27.12.2013, a firma del

Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari, è stata

aggiudicata definitivamente a RTI Cobesco S.r.l., Parri Costruzioni S.r.l.,

Impresa Edile Artigiana Giacobbe Antonino, costituito il 20.12.2013 in

Partecipazioni Industriali s.r.l., la procedura ad evidenza pubblica, per la

selezione del socio privato a termine della società "Progetto Prometeo

Srl" con l'attribuzione di specifici compiti operativi;

- che con delibera dell'assemblea dei soci in data 27.12.2013, atto ai rogiti del Notaio Dott. Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa in data 27 dicembre 2013, Repertorio 48.716 Raccolta 13.927, registrato a Pontedera il 08 gennaio 2014 n. 49-1T, la società "PROGETTO PROMETEO S.R.L." con unico socio, ha deliberato di modificare, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013 l'oggetto sociale secondo quanto proposto dal Presidente dell'Assemblea, e di approvare ed adottare — con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013, il nuovo testo dello Statuto sociale, nonché di aumentare, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013, a titolo oneroso il capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 435.000,00, aumento da liberare in natura, offerto interamente in sottoscrizione all'unico socio "COMUNE DI LARI", che ha sottoscritto, con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013, corrispondente alla data di efficacia del deliberato aumento di capitale sociale — L'unico socio "COMUNE DI LARI", presente in assemblea, ha sottoscritto — con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013,— l'intero suddetto aumento di capitale sociale al medesimo socio offerto in sottoscrizione; a copertura e totale liberazione dell'importo di euro 425.000,00, l'unico socio "COMUNE DI LARI" con l'atto di cui sopra ha conferito — con effetto dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2013 — nella suddetta società "PROGETTO PROMETEO S.R.L." il ramo d'azienda destinato all'esercizio dell'attività di gestione delle attività di manutenzione edile del patrimonio immobiliare del Comune di Lari;
- che con atto di cessione di quota di società a responsabilità limitata in

data 27.12.2013, scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Angelo

D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa in data

27 dicembre 2013, Repertorio 48.717 Raccolta 13.928, registrato a

Pontedera il 08 gennaio 2014 n. 50-1T, il socio "COMUNE DI LARI" ha

ceduto alla società "PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.R.L." parte

della propria quota di partecipazione sociale alla suddetta società

"PROGETTO PROMETEO S.R.L." pari al 45% (quarantacinque per

cento) del capitale sociale, il tutto con effetto dalle ore 24,00 del giorno

31 dicembre 2013;

- che con Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68 è stato istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;

- con Decreto della Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo del 04.12.2013 è stato nominato il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Casciana Terme Lari a decorrere dal 01.01.2014 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari;

- che l'art. 6 della L.R. n. 68 del 22.11.2013 prevede che “1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. 2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”;

- che l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 68/2013 "Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici" prevede che il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione;
- che, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito dell'inoltro degli inviti è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito;
- che il codice CIG attribuito all'affidamento in oggetto è 5404496B2D;
- che la società Progetto Prometeo srl risulta regolare ai fini del DURC, come da attestazione rilasciata da INAIL – INPS Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale in data 01.04.2014, acquisita al prot. n. 0004212 del 02.04.2014;
- che, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è stata acquisita la prescritta documentazione antimafia conservata in atti prot. n. 0004278 del 03.04.2014;

Tanto premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite e rappresentate stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati, nonché gli atti relativi alla procedura per selezione del socio privato con specifici compiti operativi della Società "Progetto Prometeo Srl" CIG 5404496B2D e relativa offerta dell'aggiudicatario RTI Cobesco S.r.l., Parri Costruzioni S.r.l., Impresa Edile Artigiana Giacobbe Antonino, costituito il 20.12.2013 in Partecipazioni Industriali s.r.l., di cui il Dott. Giacomo Orazzini,

Amministratore Unico della Società Progetto Prometeo s.r.l., conferma la piena ed incondizionata conoscenza ed accettazione, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla Società Progetto Prometeo s.r.l., che nella persona del suo legale rappresentante accetta senza riserva alcuna, l'appalto per lo svolgimento dei servizi di manutenzione del Comune di Casciana Terme Lari, ambito territoriale dell'estinto Comune di Lari:

- Manutenzione ordinaria e piccoli interventi straordinari degli immobili comunali;
- servizio di pulizia e ricavatura caditoie;
- taglio, sfalcio diserbo erbe infestanti mura castellane;
- verifica stato manutentivo ed interventi ripristino viabilità comunale e pedonale;
- Spazzamento marciapiedi;
- Servizio elettorale;
- Assistenza manifestazioni;
- Pronta reperibilità;
- Servizio decespugliazione;
- Potatura alberi e siepi;
- Manutenzione aree a verde;
- Consegna materiale arido di cava per viabilità;
- Servizio rifacimento strade bianche;
- Pulizia traversanti;

– Manutenzione programmata pavimentazioni stradali;

così come meglio descritti negli atti relativi alla gara e all'art. 1 del capitolato speciale.

2. In particolare l'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le attività previste nel "Capitolato Speciale relativo ai servizi di manutenzione del comune di Lari", depositato in atti presso il Comune di Casciana Terme Lari, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed attuative in esso definite o meglio dettagliate con indicazioni da parte del Servizio.

3. Per le modalità operative, tecniche, gli standard da seguire, i criteri ed i principi informativi delle attività demandate alla Prometeo si fa integrale rinvio alla documentazione tecnica allegata al Capitolato Speciale, allo stesso Capitolato, nonché all'offerta prodotta in gara dall'aggiudicatario della "Procedura ristretta per selezione del socio privato con specifici compiti operativi della Società "Progetto Prometeo Srl" espletata dall'estinto Comune di Lari: RTI Cobesco S.r.l., Parri Costruzioni S.r.l., Impresa Edile Artigiana Giacobbe Antonino, costituito il 20.12.2013 in Partecipazioni Industriali s.r.l., e a quelle concordate con il Responsabile del procedimento.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha validità dalla data della sua stipula. Le parti danno atto che con determinazione n. 428 R.G. del 27.12.2013, a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lari, è stato autorizzato, nelle more della stipula del relativo contratto, l'avvio del servizio affidato dal 01/01/2014.

La durata dell'affidamento è fissata in 20 (venti) anni dalla data dell'avvio del servizio.

2. La durata dell'affidamento potrà essere rinnovata per un massimo di n. 10 (dieci) anni e, a tal fine, fino a 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto il Comune potrà chiedere all'affidatario di presentare un programma di miglioramento dei servizi, che verrà valutato ai fini del rinnovo.

3. Ai fini del rinnovo, sarà tenuto conto dei risultati ottenuti durante la gestione e delle modalità di esecuzione dei servizi, in termini di economicità e di soddisfacimento dei bisogni.

4. Il rinnovo, comunque, sarà subordinato alle scelte del Comune.

5. L'affidatario è comunque tenuto a garantire i servizi affidati oltre la data di scadenza del presente contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente, e per una durata non superiore a mesi 6 (sei).

ART. 4 – TERMINI

1. L'affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente contratto alla fine dei 20 (venti) anni di durata dell'affidamento, salvo quanto previsto al secondo comma e al quinto comma del precedente articolo.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di cui al presente atto, sulla base dell'offerta prodotta dall'appaltatore, ammonta ad Euro 958.103,00= (novecentocinquatottomilacentotré/00) annui, oltre ad Euro 37.271,30= (trentasettemiladuecentosettantuno/30) annui, per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, per complessivi ed onnicomprensivi annui Euro

995.374,30= (novecentonovantacinquetrecentosettantaquattro/30) oltre

IVA nella misura di legge, importo stabilito ed accettato in relazione alla

quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto; come risulta dall'offerta

l'affidamento è stato, quindi, aggiudicato con il ribasso complessivo del

5,62% (cinque virgola sessantadue per cento) rispetto all'importo posto a

base di gara.

2. Il corrispettivo, come sopra indicato, si intende riferito alle prestazioni

descritte nel presente contratto, in esse intendendosi, comunque, compresa

la remunerazione anche di attività diverse che, a parità di condizioni,

potranno essere disposte dal Comune se rese necessarie da adeguamenti

delle attività in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nelle indagini o

necessitate in base a vigenti normative.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Si applica ai fini della revisione dei prezzi l'art. 115 del D.Lgs 12.4.2006

n. 163.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno disposti, mediante bonifico bancario, su

presentazione di regolari fatture, vistate dal Responsabile del Servizio

competente del Comune, che dovrà dichiarare l'esatto adempimento delle

prestazioni o le carenze riscontrate entro 15 gg. dal ricevimento della

fattura.

2. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata sulla scorta del parere

favorevole del Responsabile del procedimento in base e regolari fatture,

accompagnate da un report che riassume tutti gli interventi effettuati nel

periodo di riferimento, e avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di pervenimento al Comune delle fatture stesse, rese in conformità alle disposizioni ricevute.

3. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

4. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

5. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

7. I corrispettivi dovuti saranno liquidati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

8. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al fine di permettere al Comune di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3 Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna ad inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; nonché mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

2. Il Comune effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 333 R.G. Del 23.11.2013:

- Lettera di invito per selezione del socio privato con specifici compiti operativi della Società "Progetto Prometeo Srl";
 - Capitolato speciale relativo ai servizi di manutenzione del Comune di Lari e relativi allegati;
- oltre che all'offerta presentata in sede di gara.

2. I suddetti documenti, ad eccezione del capitolato speciale di appalto che è allegato al presente contratto, sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata determinazione n. 333 R.G. del 23.11.2013, e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

3. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.P.R. 05.10.2010 n.207, del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 12 - VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Per eventuali varianti si farà riferimento all'art. 311 del D.P.R. 207 del 5.10.2010.

ART. 13 - RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La facoltà di riduzione potrà riguardare l'esclusione in tutto o in parte di uno o più immobili, o porzioni di immobili, di impianti o porzione di impianti dall'oggetto delle prestazioni. Rimane, in ogni caso, escluso per l'Impresa affidataria qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta di risoluzione del rapporto, e la stessa rimarrà comunque obbligata all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte.

2. In caso di variazioni l'ammontare del corrispettivo sarà ridotto in base ai prezziari richiamati nel capitolato speciale d'appalto ridotti del 20%, dedotto il ribasso offerto, I.V.A. esclusa e sono ridotti in relazione alle prestazioni ridotte anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 14 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. All'Amministrazione appaltante è riservata altresì, conformemente all'esplicita indicazione prevista dall'art. 311 del DPR 207/2010 la facoltà di estendere le prestazioni relative ai servizi di cui al presente contratto, ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi immobili o porzioni di immobili, nuovi impianti o porzioni di impianti, strade o porzioni di strade rispetto a quelli originariamente indicati e contenuti nell'Appalto - e comunque, entro il limite di un quinto del valore dell'appalto.

2. Il Comune si riserva la facoltà di variare le consistenze degli immobili, impianti o strade per le quali sono previsti i vari servizi. Tali variazioni saranno comunicate da parte del Responsabile del procedimento con un preavviso di almeno 15 giorni. La variazione dei corrispettivi annui sarà, pertanto, effettuato sulla base del prezzario ridotto del 20%, dedotto il ribasso offerto, I.V.A. esclusa e sono esclusi anche gli oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso e sulla base delle consistenze effettive decise di volta in volta dal Comune.

ART. 15 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'appaltatore venisse a conoscenza.

2.L'Appaltatore, inoltre, espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione del Comune, l'Appaltatore potrà subappaltare le attività che l'Aggiudicatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta, ai sensi dell' art.118 del D.Lgs. n.163/2006. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore venga autorizzato al subappalto, lo stesso resta comunque unico responsabile, nei confronti del Comune, verso il quale risponderà della qualità dei materiali e dell'esecuzione delle opere subappaltate, come dell'opera e delle prestazioni proprie. L'Appaltatore è altresì tenuto a vigilare affinché la ditta subappaltatrice impieghi manodopera in regola con le norme sul collocamento ed osservi le prescritte norme di sicurezza sul lavoro.

2. Si applica alla fattispecie la vigente normativa in materia di subappalti negli appalti di pubblici servizi, con particolare riferimento all'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.

3. Il Comune non corrisponderà direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo delle attività da essi svolte. È fatto, pertanto, obbligo

all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori unitamente ad ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

4. Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando, pertanto, a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

2. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

3. L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto, con espresso richiamo all'art. 81 comma 3 – bis del Codice dei Contratti.

ART. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.).

1. In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08, il Responsabile del procedimento ha provveduto a valutare se sussistono rischi interferenti e a redigere i relativi D.U.V.R.I..

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare le procedure predisposte dal Comune per ridurre l'esposizione dei lavoratori a tutti i rischi presenti durante le fasi lavorative, così come stabilito dai D.U.V.R.I.

3. L'importo per oneri per la sicurezza è definito dagli elaborati piani della sicurezza e di coordinamento/ DUVRI.

ART. 19 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'aggiudicatario Partecipazioni Industriali s.r.l., ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria emessa da TUA ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia 0738 - Capannoli – codice 400738 in data 19.05.2014, somma garantita Euro 995.374,30, conservata in atti.

2. La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice prima richiesta scritta del Comune.

3. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e che non risultino pendenze verso il Comune.

4. Non si procederà allo svincolo, inoltre, se non dopo che siano stati risolti tutti i reclami e le vertenze per richieste di danni da parte di terzi per

eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

5. La cauzione sarà integralmente trattenuta dal Comune in caso di abbandono del servizio prima della scadenza.

6. La Partecipazioni Industriali s.r.l. è obbligata ad integrare la cauzione definitiva, qualora, il Comune, nel corso di esecuzione del contratto, se ne dovesse avvalere in tutto o in parte.

ART. 20 – ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità nei riguardi del Comune e di terzi per qualsiasi danno a persone e cose derivante dall'espletamento dei servizi di cui al presente atto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento del danno, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Appaltatore da parte di Società Assicuratrici.

2. L'appaltatore ha prodotto polizza emessa dalla Compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A. - Agenzia Pontedera/Ponsacco contratto n. 340804273 in data 12.05.2014, conservata in atti, a copertura della responsabilità civile per danni che, nel corso dell'appalto potrebbero essere cagionati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 5.000.000 e si impegna a rinnovarla periodicamente sino alla conclusione delle attività previste in appalto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare la polizza per responsabilità civile per danni in caso di rinnovo come definita al precedente art. 3, comma 2, in caso di mancato rinnovo il Comune provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del successivo art. 22.

ART. 21 – PENALITA'

1. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell'esecuzione dei servizi, il Responsabile del procedimento del Comune provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

2. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale secondo la seguente articolazione, impregiudicata l'azione di responsabilità per gli eventuali maggiori danni arrecati dall'inadempimento:

a) in caso di inosservanza dei tempi minimi di intervento dalla chiamata:

- interventi priorità "01" penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

- interventi priorità "02" penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- interventi priorità "03" penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo

- interventi relativi al servizio elettorale e pronta reperibilità, non effettuati nei tempi richiesti con le modalità concordate con il Responsabile del servizio, necessari per garantire il servizio: euro 2.000,00 per ogni singola chiamata;

b) per ogni inadempienza riscontrata, rispetto alle condizioni di consegna del servizio, rilevata dai responsabili dei procedimenti da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) per ogni altra ipotesi di mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni contrattuali il Comune potrà comminare le penali da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

3. Le gravi inosservanze, i ritardi e gli inadempimenti in generale agli obblighi contrattuali verranno formalmente rilevati e considerati ai fini della esclusione del socio privato da gare future ad ogni effetto di legge.

4. L'eventuale mancato rilievo di inadempimento non potrà in nessun modo essere considerato come rinuncia ai diritti derivanti dal presente contratto.

5. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale; qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi proporzionalmente.

6. Le penali sono cumulabili e rimane impregiudicata la possibilità per il Comune di rivalersi per il risarcimento di danni eventualmente subiti.

7. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati sulla prima fattura successiva all'evento.

ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché l'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.

2. Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

3. In tale caso l'appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni ovvero, in ogni caso, dopo la comminazione della terza penalità in un anno.

2. In tali ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 24 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Il Comune, inoltre, previa diffida, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro;

- grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;

- grave e/o reiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

- subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

2. Nell'eventualità di inadempienza, il Comune, si riserva il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Appaltatore, sino al termine di scadenza del contratto o fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed all'incameramento della cauzione.

ART. 25 – REVOCA

1. In qualsiasi momento il Comune ha facoltà di revocare il contratto per motivi di pubblico interesse, oppure per mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico previo avvio del procedimento e con provvedimento da notificare alla Società almeno 30 giorni prima della decorrenza della revoca. Con il provvedimento di revoca l'atto cesserà di avere efficacia. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal contratto.

2. Nella verifica di eventuale indennizzo da liquidarsi si terrà conto del comma 1 bis dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006.

ART. 27 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore o l'aggiudicatario e il Comune derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello esclusivo di Pisa. E' esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale.

ART. 28 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto l'appaltatore e l'aggiudicatario eleggono domicilio presso il Comune di Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto e conseguenti formalità sono a totale carico dell'Appaltatore che se le assume.

ART. 30 - REGISTRAZIONE

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno reciprocamente atto e confermano che i dati raccolti saranno trattati, con le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente ai fini del presente contratto e adempimenti connessi. Per quanto riguarda il Comune,

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e segg. Del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del Servizio Risorse al Territorio del Comune di Casciana Terme Lari.

ART. 32 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, e le disposizioni di legge in vigore.

Richiesto, di questo atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me stesso con sistema elettronico su venticinque facciate e parte della ventiseiesima, fino qui di ventisei mezzi fogli, ho dato lettura alle parti che lo approvano.